

DELIBERAZIONE 14 SETTEMBRE 2021

383/2021/R/IDR

**APPROVAZIONE DEGLI SCHEMI REGOLATORI DI CONVERGENZA, RECANTI LE
PREDISPOSIZIONI TARIFFARIE PER IL PERIODO 2020-2023, PROPOSTI DALL'AUTORITÀ
IDRICA DELLA CALABRIA PER TALUNE GESTIONI OPERANTI SUL RELATIVO TERRITORIO**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1172^a riunione del 14 settembre 2021

VISTI:

- la direttiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000;
- la comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento Europeo e al Comitato Economico e Sociale COM(2000)477;
- la comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni COM(2012)672;
- la comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni COM(2012)673;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481, come modificata dal decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145 (di seguito: legge 481/95);
- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (di seguito: d.lgs. 152/06) e, in particolare, la Parte Terza;
- il decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, come convertito nella legge 12 luglio 2011, n. 106;
- il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, come convertito nella legge 22 dicembre 2011 n. 214 (di seguito: decreto-legge 201/11) e, in particolare, l'articolo 21;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 luglio 2012 (di seguito: d.P.C.M. 20 luglio 2012), recante "Individuazione delle funzioni dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici, ai sensi dell'articolo 21, comma 19 del decreto-legge del 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214";
- il decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, come convertito nella legge 11 novembre 2014, n. 164 (c.d. Decreto Sblocca Italia) e, in particolare, l'articolo 7;
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 28 dicembre 2012, 585/2012/R/IDR, recante "Regolazione dei servizi idrici: approvazione del metodo tariffario transitorio (MTT) per la determinazione delle tariffe negli anni 2012 e 2013";
- la deliberazione dell'Autorità 28 febbraio 2013, 88/2013/R/IDR, recante "Approvazione del metodo tariffario transitorio per le gestioni ex-CIPE (MTC) per la

- determinazione delle tariffe per gli anni 2012 e 2013 – modifiche e integrazioni alla deliberazione 585/2012/R/IDR”;
- la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2013, 643/2013/R/IDR, recante “Approvazione del Metodo Tariffario Idrico e delle disposizioni di completamento” (di seguito: MTI);
 - la deliberazione dell’Autorità 25 giugno 2015, 310/2015/R/IDR, avente ad oggetto “Esclusione temporanea dall’aggiornamento tariffario per taluni Comuni esercenti i servizi idrici assoggettati a procedure di riequilibrio finanziario”;
 - la deliberazione dell’Autorità 23 dicembre 2015, 655/2015/R/IDR, e il relativo Allegato A, recante “Regolazione della qualità contrattuale del servizio idrico integrato ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono” (di seguito: RQSII), come successivamente modificato e integrato;
 - la deliberazione dell’Autorità 23 dicembre 2015, 656/2015/R/IDR, recante “Convenzione tipo per la regolazione dei rapporti tra enti affidanti e gestori del servizio idrico integrato”;
 - la deliberazione dell’Autorità 28 dicembre 2015, 664/2015/R/IDR, recante “Approvazione del metodo tariffario idrico per il secondo periodo regolatorio MTI-2” (di seguito: MTI-2);
 - la deliberazione dell’Autorità 28 settembre 2017, 665/2017/R/IDR, avente ad oggetto “Approvazione del testo integrato corrispettivi servizi idrici (TICSI), recante i criteri di articolazione tariffaria applicata agli utenti”;
 - la deliberazione dell’Autorità 2 novembre 2017, 738/2017/R/IDR, avente ad oggetto “Determinazioni in ordine alle predisposizioni tariffarie proposte dalla Regione Calabria per il secondo periodo regolatorio”;
 - la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2017, 917/2017/R/IDR (di seguito: deliberazione 917/2017/R/IDR) e il relativo Allegato A, recante “Regolazione della qualità tecnica del servizio idrico integrato ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono (RQTI)” (di seguito: RQTI);
 - la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2017, 918/2017/R/IDR, recante “Aggiornamento biennale delle predisposizioni tariffarie del servizio idrico integrato” (di seguito: deliberazione 918/2017/R/IDR);
 - la deliberazione dell’Autorità 5 dicembre 2018, 636/2018/R/IDR, recante “Avvio di procedimento per il monitoraggio sull’applicazione dei criteri di articolazione tariffaria recati dal Testo Integrato corrispettivi servizi idrici (TICSI)” (di seguito: deliberazione 636/2018/R/IDR);
 - il documento per la consultazione dell’Autorità 1 ottobre 2019, 402/2019/R/IDR, recante “Metodo tariffario idrico per il terzo periodo regolatorio (MTI-3). Inquadramento generale e linee d’intervento” (di seguito: documento per la consultazione 402/2019/R/IDR);
 - il documento per la consultazione dell’Autorità 19 novembre 2019, 480/2019/R/IDR, recante “Metodo tariffario idrico per il terzo periodo regolatorio (MTI-3). Orientamenti finali” (di seguito: documento per la consultazione 480/2019/R/IDR);
 - la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2019, 580/2019/R/IDR (di seguito: deliberazione 580/2019/R/IDR) e il relativo Allegato A, recante “Metodo tariffario

idrico 2020-2023 MTI-3. Schemi regolatori” (di seguito: MTI-3), come successivamente modificato e integrato;

- la deliberazione dell’Autorità 23 giugno 2020, 235/2020/R/IDR, recante “Adozione di misure urgenti nel servizio idrico integrato, alla luce dell’emergenza da COVID-19” (di seguito: deliberazione 235/2020/R/IDR);
- la determina 29 giugno, 1/2020-DSID, recante “Definizione delle procedure per la raccolta dei dati tecnici e tariffari, nonché degli schemi tipo per la relazione di accompagnamento al programma degli interventi e alla predisposizione tariffaria per il terzo periodo regolatorio 2020-2023, ai sensi delle deliberazioni 917/2017/R/IDR, 580/2019/R/IDR e 235/2020/R/IDR” (di seguito: determina 1/2020-DSID);
- i dati, gli atti e i documenti trasmessi, in data 20 e 21 luglio 2021 – e successivamente integrati, da ultimo, in data 2 settembre 2021 – dall’Autorità Idrica della Calabria ai sensi della deliberazione 580/2019/R/IDR e della determina 1/2020-DSID.

CONSIDERATO CHE:

- l’articolo 1, comma 1, della legge 481/95, prevede che l’Autorità debba perseguire, nello svolgimento delle proprie funzioni, “la finalità di garantire la promozione della concorrenza e dell’efficienza nel settore dei servizi di pubblica utilità, (...) nonché adeguati livelli di qualità nei servizi medesimi in condizioni di economicità e di redditività, assicurandone la fruibilità e la diffusione in modo omogeneo sull’intero territorio nazionale, definendo un sistema tariffario certo, trasparente e basato su criteri predefiniti, promuovendo la tutela degli interessi di utenti e consumatori (...)”;
- l’articolo 21, commi 13 e 19, del decreto-legge 201/11 ha trasferito all’Autorità “le funzioni di regolazione e controllo dei servizi idrici”, all’uopo precisando che tali funzioni “vengono esercitate con i medesimi poteri attribuiti all’Autorità stessa dalla legge 14 novembre 1995, n. 481”;
- l’articolo 154, comma 4, del d.lgs. 152/06, dispone che “il soggetto competente, al fine della redazione del piano economico-finanziario di cui all’articolo 149, comma 1, lettera d), predispone la tariffa di base, nell’osservanza del metodo tariffario di cui all’articolo 10, comma 14, lettera d), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e la trasmette per l’approvazione all’Autorità (...)”;
- l’articolo 3, comma 1, del d.P.C.M. 20 luglio 2012, specificando le funzioni di regolazione e controllo dei servizi idrici trasferite all’Autorità, precisa che la medesima Autorità “approva le tariffe del servizio idrico integrato, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono compresi i servizi di captazione e adduzione a usi multipli e i servizi di depurazione ad usi misti civili e industriali, proposte dal soggetto competente sulla base del piano di ambito di cui all’art. 149 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, impartendo, a pena d’inefficacia prescrizioni (...)”.

CONSIDERATO CHE:

- a seguito di un ampio processo partecipativo nell'ambito del quale sono stati raccolti i contributi degli *stakeholder* in ordine agli orientamenti illustrati nei documenti per la consultazione 402/2019/R/IDR e 480/2019/R/IDR, con deliberazione 580/2019/R/IDR, l'Autorità ha approvato il Metodo Tariffario Idrico per il terzo periodo regolatorio 2020-2023 (MTI-3), integrando e sviluppando - comunque in un quadro generale di regole stabile e certo - la regolazione asimmetrica e innovativa declinata, a partire dal 2014, prima nel MTI e poi nel MTI-2, come integrato e modificato dalla deliberazione 918/2017/R/IDR;
- in particolare, con la citata deliberazione 580/2019/R/IDR, l'Autorità ha introdotto, all'articolo 9, specifiche misure per il superamento del *water service divide*, con la finalità di promuovere - nell'ambito delle proprie competenze - il superamento progressivo delle condizioni di limitazione nell'accesso a misure tese a favorire il continuo miglioramento dei profili di stabilità e certezza del quadro degli assetti istituzionali locali, di qualità tecnica, di qualità contrattuale, nonché gli imprescindibili elementi di trasparenza da garantire a beneficio dei fruitori del servizio;
- nello specifico, al comma 2.1 del MTI-3, l'Autorità ha individuato, tra le regole tariffarie applicabili per il terzo periodo regolatorio, oltre a quelle riconducibili alla matrice di schemi regolatori (applicabile ove il soggetto competente sia in possesso di tutti i dati necessari alla valorizzazione delle componenti di costo del servizio), anche quelle relative allo schema regolatorio di convergenza, recante regole semplificate (per un arco di tempo limitato e predefinito) per le gestioni per le quali nei precedenti periodi siano emerse carenze negli atti e nei dati necessari a fini tariffari, consentendo all'Ente di governo dell'ambito di quantificare le componenti di costo nei termini di cui all'articolo 31 del MTI-3 e, conseguentemente, di redigere la predisposizione tariffaria pur a fronte di incompletezza delle informazioni;
- il citato articolo 31 del MTI-3 prevede che:
 - l'accesso allo schema regolatorio di convergenza avvenga previa motivata istanza dell'Ente di governo dell'ambito o soggetto competente, a valere sul periodo regolatorio 2020-2023, al termine del quale troverà applicazione la regolazione per schemi regolatori (comma 31.3);
 - l'istanza di cui sopra sia presentata entro i termini previsti per la predisposizione dello schema regolatorio e debba contenere la seguente documentazione (comma 31.4):
 - a) una relazione recante il fabbisogno degli interventi necessari al superamento delle criticità rinvenibili nel territorio servito;
 - b) in caso di avvio di processi di aggregazione per la formazione del gestore unico d'ambito, la presentazione di un programma di impegni che descriva le modalità di completamento – comunque non oltre l'anno 2023 – di detti processi ed il perimetro interessato in ciascun anno;
- lo schema regolatorio di convergenza provvede alla ricostruzione parametrica su base *benchmark* delle voci di costo da riconoscere in tariffa, con regole di computo

differenziate a seconda che:

- il gestore disponga di un corredo informativo completo relativo ai soli ricavi tariffari, ovvero anche ai dati di costo e di qualità richiesti per il calcolo (secondo il modello statistico di cui al comma 17.2 elaborato dall’Autorità) del “costo operativo stimato” (comma 31.6, lett. a) e lett. b)). In tal caso, l’articolo 31.7 del MTI-3 prevede che il valore del moltiplicatore tariffario ϑ^a sia determinato in ragione del “fattore di aggregazione” α , nonché del “fattore di incremento” Y (che, per ciascuna delle annualità del periodo di applicazione, assume il valore definito dall’Autorità in funzione della capacità del soggetto di ottemperare alle disposizioni della regolazione *pro tempore* vigente);
- il gestore non disponga né di dati tariffari né di dati di costo (comma 31.6, lett. c)). In tal caso, l’articolo 31.8 del MTI-3 indica la regola di calcolo standardizzata per il computo del vincolo ai ricavi del gestore di convergenza, VRG_{conv}^a ;
- ai sensi del comma 31.9 del MTI-3, la valorizzazione del “fattore di incremento” Y presuppone una serie di obblighi (di qualità tecnica, di qualità contrattuale e di corretta tenuta di registri tecnico-contabili) espressamente cadenzati dall’Autorità nei quattro anni di applicazione dello schema regolatorio di convergenza, fatta salva la facoltà per l’Ente di governo di proporre – ai sensi di quanto previsto al comma 31.10 del MTI-3 – motivata istanza per una diversa allocazione temporale degli obblighi in parola;
- a norma del comma 31.11 del MTI-3, ove fossero riscontrate carenze riguardo ad almeno uno degli obblighi di cui al precedente alinea, il soggetto gestore ricade nell’ambito delle casistiche di determinazione della tariffa d’ufficio, ai sensi del comma 5.8 della deliberazione 580/2019/R/IDR;
- il comma 7.2 della menzionata deliberazione 580/2019/R/IDR prevede che - fatti salvi i casi in cui ricorrano le condizioni per la determinazione d’ufficio della tariffa ai sensi del comma 5.8, nonché i casi di esclusione dall’aggiornamento tariffario di cui all’articolo 8 - a decorrere dal 1 gennaio 2020, a seguito della predisposizione da parte degli Enti di governo dell’ambito, e fino all’approvazione da parte dell’Autorità, i gestori applichino agli utenti le tariffe comunicate all’Autorità per la citata approvazione.

CONSIDERATO CHE:

- con determina 1/2020-DSID è stata definita la procedura di raccolta dei dati ai fini delle predisposizioni tariffarie per il periodo 2020-2023, ai sensi della citata deliberazione 580/2019/R/IDR e sono state fornite (rendendo disponibile una specifica modulistica tipizzata, da utilizzarsi – per quanto di pertinenza – anche nel caso di ricorso allo schema di convergenza) indicazioni circa le modalità per la trasmissione degli atti e delle informazioni necessarie;
- ai sensi della deliberazione e della determina sopra richiamate, l’Autorità Idrica della Calabria ha trasmesso, in data 20 e 21 luglio 2021, gli schemi regolatori di convergenza (rivenendone i presupposti sopra richiamati) recanti le predisposizioni

tariffarie, per gli anni 2020, 2021, 2022 e 2023, relative alle gestioni riportate in Allegato A, nonché - con le successive integrazioni inviate, da ultimo, in data 2 settembre 2021 - gli ulteriori elementi richiesti, finalizzati alla conclusione del procedimento di approvazione tariffaria;

- l’Autorità si riserva di verificare, anche successivamente all’approvazione della tariffa e anche effettuando verifiche ispettive presso i soggetti interessati - ovvero nell’ambito dello specifico procedimento avviato dall’Autorità medesima, in particolare, per il monitoraggio dei corrispettivi applicati agli utenti di cui alla deliberazione 636/2018/R/IDR - la correttezza delle informazioni trasmesse per i seguiti di cui all’articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95.

CONSIDERATO CHE:

- con gli atti e i documenti trasmessi, l’Autorità Idrica della Calabria, con riferimento alle gestioni di cui all’Allegato A, ha:
 - enucleato le seguenti criticità infrastrutturali rinvenibili nel territorio dalle medesime servito:
 - vetustà e sottodimensionamento delle reti di adduzione e di distribuzione, con diffuse perdite idriche, problematiche legate alla carenza di approvvigionamento in particolare nei mesi estivi, mancanza o incompletezza del sistema di misura sia d’utenza che di processo;
 - non completa copertura dei servizi di fognatura e depurazione, con agglomerati interessati da procedura di infrazione comunitaria;
 - indicato il fabbisogno degli interventi necessari al superamento delle predette criticità, esplicitando le esigenze di:
 - distrettualizzazione per il complessivo miglioramento del sistema di distribuzione, ricerca perdite e monitoraggio della rete di acquedotto, potenziamento delle opere di approvvigionamento e di accumulo, sostituzione delle condotte ammalorate, sostituzione e potenziamento del parco di misuratori;
 - adeguamento e potenziamento del sistema fognario e depurativo, con *revamping* degli impianti esistenti, costruzione di nuovi impianti, estensione della rete di raccolta dei reflui, evidenziando contestualmente che la realizzazione di alcuni interventi è stata trasferita al Commissario straordinario unico per la depurazione, nominato con d.P.C.M. dell’11 maggio 2020;
- nell’ambito delle istanze per l’accesso agli schemi regolatori di convergenza, il citato Ente di governo ha, poi, comunicato l’avvio del processo di aggregazione per la formazione del gestore unico d’ambito, prevedendone il completamento “*nel breve periodo e comunque nei tempi contingentati dalla possibilità di accedere alle linee di finanziamento nazionali ed europee (Programmazione 2021 - 2027, PNRR, REACT-EU)*”, secondo il programma di impegni trasmesso ai sensi del comma 31.4 del MTI-3.

CONSIDERATO CHE:

- nelle Relazioni di accompagnamento alle predisposizioni tariffarie, l’Autorità Idrica della Calabria ha esplicitato, per tutte le gestioni riportate nell’Allegato A, la disponibilità del corredo informativo completo relativo ai soli ricavi tariffari, rinvenendosi dunque la casistica di cui al comma 31.6, lett. *b*);
- alla luce di quanto riportato al precedente alinea, il medesimo Ente di governo dell’ambito - ai sensi di quanto previsto dall’articolo 31.7 del MTI-3 - ha provveduto a determinare il valore del moltiplicatore tariffario ϑ^a in ragione:
 - del “*fattore di aggregazione*” α , ponendolo pari al valore di 1,5 fissato dall’Autorità per i casi di avvio di processi di aggregazione per la costituzione del gestore unico d’ambito;
 - del “*fattore di incremento*” Y , pari al 5% per il 2020, al 4% per il 2021, al 3% per il 2022 e al 2% per il 2023, secondo i valori definiti dall’Autorità in funzione della capacità del soggetto di ottemperare alle disposizioni della regolazione *pro tempore* vigente;
- per tutte le gestioni in parola, contestualmente alla valorizzazione del “*fattore di incremento*” Y , il soggetto competente ha presentato all’Autorità – alla luce della facoltà prevista dal comma 31.10 del MTI-3 – istanza per una allocazione temporale degli obblighi di qualità tecnica, di qualità contrattuale e di corretta tenuta di registri tecnico-contabili, diversa da quella espressamente indicata dall’Autorità al comma 31.9 del MTI-3;
- in particolare, le istanze di cui al precedente alinea – anche esplicitando che “*tenendo conto delle difficoltà create dalla pandemia COVID-19 nell’anno 2020, la verifica degli adempimenti del primo e secondo anno (2020 e 2021) - di cui al comma 31.9 dell’MTI-3 - verrà svolta congiuntamente al termine del secondo anno 2021*” – recano il seguente calendario di obblighi che le gestioni riportate nell’Allegato A si sono impegnate ad assolvere:
 - entro l’anno 2021:
 - la ricognizione del livello di disponibilità ed affidabilità dei dati di misura;
 - la conformità alla normativa sulla qualità dell’acqua distribuita agli utenti, ai sensi dell’articolo 21 della RQTI;
 - l’adozione di un programma per il raggiungimento della conformità alla normativa sulla gestione delle acque reflue urbane, ex articolo 22 della RQTI;
 - l’attestazione della corretta tenuta di registri tecnico-contabili per la raccolta di dati riferiti alle principali grandezze tecniche, garantendo comunque la presenza di fonti contabili obbligatorie previste dalla normativa vigente e di dati economici e patrimoniali specificatamente relativi al perimetro regolatorio come definito al comma 1.1 del MTI-3;
 - la definizione della struttura dei corrispettivi delle gestioni, con l’esplicitazione delle categorie d’uso e le corrispondenti variabili di scala per ciascuno dei servizi svolti (ai sensi della deliberazione 665/2017/R/IDR);

- entro l'anno 2022:
 - l'attestazione degli obblighi di monitoraggio, tenuta dei registri e comunicazione dei dati di qualità tecnica ai sensi del Titolo 8 della RQTI, nonché l'attestazione della disponibilità ed affidabilità dei dati di misura ai sensi dell'articolo 20 della RQTI;
- entro l'anno 2023:
 - l'attestazione degli obblighi di registrazione e comunicazione dei dati di qualità contrattuale di cui al Titolo XI della RQSII.

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- ai sensi dell'articolo 2, comma 17, della legge 481/95, le tariffe approvate dall'Autorità si intendono come i prezzi massimi unitari dei servizi e resta dunque ferma la facoltà per il soggetto competente di predisporre valori inferiori a quelli calcolati ai sensi della deliberazione 580/2019/R/IDR e, in ogni caso, la facoltà di ciascun gestore di applicare agli utenti finali tariffe inferiori a quelle approvate in via definitiva dall'Autorità, assicurandone la coerenza con gli obiettivi programmati.

RITENUTO CHE:

- per le gestioni di cui all'Allegato A siano stati adempiuti gli obblighi di trasmissione delle predisposizioni tariffarie per gli anni 2020, 2021, 2022 e 2023, secondo quanto disposto – nell'ambito della disciplina di accesso allo schema regolatorio di convergenza – dal comma 9.2 della deliberazione 580/2019/R/IDR, nonché dal comma 2.2 e dall'articolo 31 del MTI-3;
- in esito alla valutazione degli schemi regolatori di convergenza trasmessi dall'Ente di governo dell'ambito in oggetto, gli elaborati ricevuti risultino coerenti con le disposizioni da ultimo richiamate;
- con riferimento alle richiamate gestioni, sia opportuno accogliere le istanze presentate dall'Autorità Idrica della Calabria – ai sensi di quanto previsto dal comma 31.10 del MTI-3 – per una allocazione temporale degli obblighi di qualità tecnica, di qualità contrattuale e di corretta tenuta di registri tecnico-contabili, diversa da quella espressamente indicata dall'Autorità al comma 31.9 del MTI-3, atteso che le medesime sono state motivate anche dalla necessità di mitigare gli effetti derivanti dalla situazione emergenziale da COVID-19 sulle condizioni di svolgimento delle prestazioni;
- in particolare, le modalità di recepimento dei criteri sottesi alla definizione dello schema regolatorio di convergenza per le gestioni di cui all'Allegato A appaiono adeguate a promuovere il superamento progressivo delle condizioni di *water service divide*, favorendo il miglioramento dei profili di qualità tecnica, di qualità contrattuale, nonché il raggiungimento degli imprescindibili elementi di trasparenza da garantire a beneficio dei fruitori del servizio;
- sia necessario rinviare a successive verifiche il rispetto del programma di impegni presentato all'Autorità in ordine al completamento del processo di aggregazione per

la formazione del gestore unico d'ambito, nonché – anche ai fini degli effetti di cui al comma 31.11 del MTI-3 – l'assolvimento degli obblighi di qualità tecnica, di qualità contrattuale e di corretta tenuta di registri tecnico-contabili, come risultanti dalle istanze sopra richiamate

DELIBERA

1. di concludere, con riferimento al periodo 2020-2023 considerato dal MTI-3, il procedimento di verifica degli atti che compongono gli schemi regolatori di convergenza, di cui al comma 9.2 della deliberazione 580/2019/R/IDR, nonché al comma 2.2 e all'articolo 31 del MTI-3, proposti dall'Autorità Idrica della Calabria per le gestioni di cui all'*Allegato A*, approvando i medesimi con le precisazioni e nei limiti di cui in premessa;
2. di approvare - quali valori massimi delle tariffe ai sensi dell'articolo 2, comma 17, della legge 481/95 - i valori del moltiplicatore ϑ di cui all'*Allegato A*, per gli anni 2020, 2021, 2022 e 2023, secondo quanto disposto dal comma 5.4 della deliberazione 580/2019/R/IDR;
3. di prevedere, ai sensi dell'articolo 6 della deliberazione 580/2019/R/IDR, che i valori del moltiplicatore ϑ per le annualità 2022 e 2023 siano eventualmente rideterminati a seguito dell'aggiornamento biennale disciplinato dal medesimo articolo;
4. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

14 settembre 2021

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini